

29/3-19

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

24 LUGLIO 2019

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato in via d'urgenza nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta del **11 Luglio 2019**, alle ore **18,45** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre alla Presidente **Francesca TROISE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **ALFONZI, BALLONE, CAPRI', CIORIA, DANIELE, DATA, DIMISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIUZZI, MAGAZZU', MALAGOLI, OLMEO, PILLONI, TITLI, VALEZANO, VENTURINI e VERGNANO.**

In totale, con la Presidente, n. 19 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri **BELLO, CARDILE, CASCIOLA LIBERATORE, NOTO e PASSARELLI**

Con l'assistenza della Segretaria Dr.ssa Gabriella TETTI

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - PROPOSTA DI RINNOVO CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO FERRUCCI 63/A ALL'A.S.D. CIT TURIN LDE. APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - PROPOSTA DI RINNOVO CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO FERRUCCI 63/A ALL'A.S.D. CIT TURIN LDE. APPROVAZIONE.

La Presidente Francesca TROISE, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Sport Francesco DANIELE, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 1994 (m. mecc. 94 05941/10) veniva approvata l'assegnazione per la gestione e l'uso, alla Società Sportiva Cit Turin LDE, dell'impianto di base Artiglieri di Montagna sito in C.so Ferrucci ang. C.so Vittorio Emanuele II, consistente in un campo di calcio e spogliatoio con servizi igienici ad uso attività sportive, per un periodo di anni 6 (sei);

successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 96 05220/10 veniva approvata l'assegnazione di una ulteriore porzione di terreno, di dimensioni limitate, adiacente al campo sportivo, in estensione e a integrazione della precedente concessione;

su richiesta dell'Associazione Sportiva Cit Turin LDE di assegnazione di nuovi spazi e presentazione di un progetto per la realizzazione di nuove strutture con previsione di un investimento di circa 600 milioni di Lire, con deliberazione n. mecc. 2001 01669/10 del 28 marzo 2001, esecutiva dal 13 aprile 2001, il Consiglio Comunale approvava il rinnovo della concessione, comprensiva di un'ulteriore porzione di terreno pari a circa 6.800 mq per l'ampliamento dell'impianto sportivo sito in Corso Ferrucci 63, per la durata di anni 9 (nove);

con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002, n. mecc. 2002 08448/010, veniva approvata la modifica alla concessione deliberata dal Consiglio Comunale (delibera n. mecc. 2001 01669/10), in quanto, a seguito dell'affidamento alla SATTI della realizzazione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica, la convenzione tra la Città e la SATTI, prevedeva l'uso gratuito del suolo pubblico per le aree necessarie alla costruzione della metropolitana e, con deliberazione dell'11 maggio 2001 (n. mecc. 2001 04242/010), la Giunta Comunale autorizzava l'occupazione temporanea dell'area concessa all'Associazione Cit Turin per il cantiere 4° lotto con una previsione di circa tre anni di occupazione;

nel contempo la Giunta Comunale, con deliberazione n. mecc. 2000 00971/060, aveva bandito un concorso per la progettazione di un centro culturale comprendente la nuova sede della Biblioteca Civica Centrale; l'area del progetto messa a concorso comprendeva anche quella oggetto dell'ampliamento della concessione all'Associazione Cit Turin LDE; al fine di risolvere il contrasto venutosi a creare con la contestuale approvazione dei succitati provvedimenti, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. mecc. 2002 08448/010 del 9 dicembre 2002, approvava la modifica della concessione a favore dell'Associazione Sportiva Cit Turin LDE (già

approvata con deliberazione n. mecc. 2001 01669/10) sostituendo l'ulteriore porzione di terreno di 6.800 mq, con un'area avente superficie di circa 4.000 mq e prolungando la durata della concessione ad anni 15 (quindici), in considerazione della conferma, da parte della predetta Associazione Sportiva, dell'investimento precedentemente proposto pari ad Euro 310.000,00= oltre IVA, fissandone la scadenza al 13 aprile 2016; il progetto presentato prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

- Un fabbricato composto da spogliatoi, servizi igienici, locali accessori, bar, uffici per la sede della società sportiva e gradinate per il pubblico,
- Un campo di calcio a 11 in erba sintetica;
- Un campo di calcio a 7;
- Due campi di calcetto.

La concessione, stipulata con R.C.U. n. 5253 del 14 aprile 2003, scaduta in data 16 aprile 2016, prevedeva un canone iniziale annuo di Euro 619,75= IVA inclusa, rivalutato in base all'indice ISTAT per ogni anno di vigenza contrattuale, e poneva totalmente a carico del concessionario: il 100% dei costi relativi all'energia elettrica e del combustibile per il riscaldamento; la manutenzione ordinaria delle rubinetterie esterne a valle del contatore e dell'impianto idrico all'interno dei fabbricati; interamente le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti e la pulizia dell'intero immobile.

Il predetto canone era stato stabilito, valutati la tipologia dell'impianto, il preventivo di spesa dei lavori di miglioria e ammodernamento, presentato dal concessionario e ritenuto adeguato dal Settore Tecnico Edilizia Sportiva, nonché la durata della concessione, pari ad anni 15 (quindici). L'impianto consisteva in un campo di calcio, un campetto per allenamenti, spogliatoi e servizi igienici ed era comprensivo di un'ulteriore porzione di terreno di circa mq 4.000. La concessione scaduta non prevedeva percentuali di abbattimento in quanto inserite successivamente dal vigente Regolamento n. 295, approvato in data 18 ottobre 2004.

Durante il periodo di occupazione dell'area per la presenza del cantiere 4° lotto della Metropolitana, veniva approvata una concessione provvisoria per la ricollocazione della concessione all'ASD Cit Turin LDE presso l'impianto sportivo Servais di via Servais 200/3, fino al 31 dicembre 2005 (deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2005 02384/010), e prorogata sino al termine dei suddetti lavori con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2005 11761/010.

In data 3 giugno 2009, la Divisione Sport e Tempo Libero consegnava l'impianto "Artiglieri di Montagna", con decorrenza immediata, all'ASD Cit Turin LDE (come da Verbale di Consegna Temporaneo agli atti della Circoscrizione 3) e, successivamente, in data 15 ottobre 2010, il Settore Edilizia Sportiva effettuava la consegna definitiva dell'impianto sportivo alla Direzione Patrimonio e, contestualmente, la Direzione Patrimonio effettuava la consegna alla Circoscrizione 3, (come da Verbale di Consegna custodito agli atti della Circoscrizione).

L'impianto, attualmente ha una superficie complessiva di mq. 13.755,00 come da allegata planimetria (all. 1) ed è composto da: un fabbricato centrale, disposto su due piani fuori terra, un campo da calcio in erba sintetica a 11, un campo da calcio in erba sintetica a 7 e due campi in erba sintetica a 5. Nel fabbricato centrale, al piano terra sono presenti uffici, spogliatoi, infermeria, magazzini, biglietteria, servizi igienici e un locale commerciale adibito a pizzeria.

Al piano primo si accede tramite scalinate o con ascensore e sono presenti uffici, tribune e un locale commerciale adibito a bar.

L'impianto sportivo è attualmente censito al catasto terreni Foglio 1222 - Particella 454 e

al catasto urbano Foglio 1222 - Particella 454 (cat. E/9: edifici a destinazione particolare).

La stima del canone di concessione, pervenuta alla Circoscrizione 3 da parte del Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, con relazione di perizia prog. 26/2016, in data 22 febbraio 2016 ns. prot. n. 2407, ha individuato un valore pari ad euro/anno 63.000,00= per la parte ad uso sportivo e associativo ed un valore pari ad euro/anno 28.725,00= per la parte ad uso commerciale, per un totale di euro/anno 91.725,00= al netto di eventuali gravami ed oneri fiscali. La succitata perizia è custodita agli atti della Circoscrizione.

Con nota pervenuta alla Circoscrizione in data 3 dicembre 2015 (ns. prot. 15362) l'Associazione Sportiva Dilettantistica Cit Turin LDE, ha richiesto il rinnovo della concessione dell'impianto in oggetto.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Cit Turin LDE è un'attiva e viva realtà nel panorama del calcio Dilettantistico e Giovanile di Torino e Provincia: essa rappresenta un esempio notevole di continuità e coraltà d'azione; tradizioni diverse sono confluite in una realtà associativa che esprime l'impegno di tutto un quartiere per lo sport dei ragazzi e dei giovani.

L'Associazione ha continuato la propria attività sportiva e ricreativa per i tempi strettamente necessari allo svolgimento delle procedure finalizzate ad approvare la nuova concessione, come approvato dalla determinazione dirigenziale del 21 giugno 2016, n. mecc. 2016 42447/086, corrispondendo ad oggi regolarmente l'indennità di occupazione.

Con determinazione dirigenziale del 18 marzo 2016 n. mecc. 2016 41070/086 è stata approvata la procedura finalizzata all'acquisizione della manifestazione d'interesse dell'impianto in oggetto, come indicato dall'art. 6 comma 2 del Regolamento n. 295 per la gestione degli impianti sportivi comunali. Alla scadenza del termine previsto, 30 aprile 2016, ad esito della stessa non sono pervenute manifestazioni d'interesse.

Al fine di avviare l'iter per il rinnovo della concessione, in data 23/01/2018 la Commissione di Controllo, costituita ai sensi dell'art. 21 del Regolamento n. 295, si è recata presso detto impianto per verificare quanto previsto dall'art. 6 del predetto Regolamento, rilevando la necessità di una serie di interventi, che la Società ha regolarmente eseguito come da documentazione conservata agli atti della Circoscrizione.

In data 9 maggio 2019, il Concessionario ha presentato alla Circoscrizione, un progetto tecnico (all. 2) che prevede interventi per il rifacimento completo dei manti sintetici dei campi da gioco, ricondizionamento delle recinzioni perimetrali comprensivo dei montanti e posa di pannelli, l'adeguamento, e l'implementazione degli impianti elettrici e di illuminazione, la formazione di una copertura di un campo di gioco calcio a 5, il completamento della copertura della tribuna centrale e la posa di pannelli solari sulla copertura della tribuna centrale, la manutenzione e la ristrutturazione della tribuna principale, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, nonché le opere di adeguamento alla normativa antincendio, per complessivi Euro 1.800.000,00= IVA esclusa, come indicato nel computo metrico allegato al suddetto progetto.

Il concessionario a garanzia del regolare svolgimento degli interventi proposti, dovrà prestare apposita cauzione tramite polizza assicurativa fideiussoria, pari almeno al 10% dell'investimento proposto, per un importo di Euro 180.000,00=.

La concessione che s'intende rinnovare con il presente provvedimento può essere configurata come concessione di un servizio pubblico. Tale inquadramento trova riscontro in specifiche pronunce giurisprudenziali, quali in particolare: TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2011 n. 2538; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385/2013 del 02 maggio 2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10 marzo 2009 n. 1367 e quali, peraltro, indicate nel parere AG 87/2015/AP in data 02 dicembre 2015, rilasciato alla Città dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Lo stesso inquadramento si giustifica, inoltre, alla luce delle disposizioni del citato Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi comunali, ed in particolare dal disposto di cui all'art. 10, comma 3, che disciplinava i lavori di adeguamento, miglioria e nuove opere che possono essere apportati all'impianto e che così recita: "Per tali opere non si applica il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte essenziale del rapporto contrattuale e, pertanto, prevalente nell'ambito delle attività oggetto della concessione". L'articolo 2 dello stesso Regolamento stabilisce, poi, che, nella procedura di affidamento della concessione sia, comunque, applicato l'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, che disciplinava le concessioni di servizi. Quest'ultimo articolo, al comma 7, richiamava l'art. 143, comma 7, dello stesso D. Lgs. 163/2006, il quale stabiliva quanto segue: "l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo".

Alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati ai capoversi precedenti, si attesta che il piano economico-finanziario ed il piano degli ammortamenti costituiscono elementi essenziali dei contratti di concessione di servizi al cui novero si ascrive – come sopra indicato – la convenzione che disciplinerà i rapporti tra l'ASD Cit Turin LDE e la Città di Torino; di conseguenza, gli investimenti effettuati dal concessionario di un servizio pubblico (e quindi anche eventuali opere eseguite da quest'ultimo, se strumentali all'esercizio del servizio stesso) devono considerarsi effettuati nell'esclusivo interesse del concessionario medesimo fino al termine del rapporto concessorio in quanto la gestione delle opere e dei servizi costituisce il corrispettivo della concessione per lo stesso concessionario. Si richiama ancora, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2385/2013 del 02 maggio 2013, a termini della quale, infatti, "il bene oggetto di concessione viene sfruttato dal concessionario in termini economici-imprenditoriali in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire al concessionario di ricavarne un utile".

Per quanto riguarda, ancora, la concessione di un servizio pubblico, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate - nella risposta all'interpello n. 904/67/2015 - ha ritenuto rilevante ai fini IVA solo l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, valore che deve essere indicato nella convenzione. Inoltre il Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Ufficio del Direttore Centrale, con la risoluzione n. 75 del 26/05/2000, ha ritenuto che gli obblighi di fatturazione sorgano al momento della devoluzione del bene al concedente, al termine della concessione.

Le osservazioni sopra riportate risultano coerenti e compatibili con la disciplina riferita ai contratti di concessione contenuta nella parte III del nuovo Codice Appalti, approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 164 e sgg.

Con riferimento specifico agli elementi posti in evidenza nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte in data 26/04/2016 all'interpello del Comune di Torino n. 901 48/2016 in data 16 febbraio 2016 in merito alle concessioni amministrative fra la Città e soggetti terzi in cui sia prevista l'esecuzione di lavori a carico del concessionario, si rileva quanto segue.

In primo luogo si specifica, alla luce delle considerazioni riportate nei capoversi precedenti, che i lavori proposti da parte all'ASD Cit Turin LDE verranno effettuati nell'impianto

sportivo comunale sito in Corso Ferrucci 63/a, nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza. Pertanto dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili.

Si attesta inoltre che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato all'ASD Cit Turin LDE nel progetto presentato, e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto effettuata dal competente Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, con relazione di perizia prog. 26/2016, in data 22 febbraio 2016 ns. prot. n. 2407 e conservata agli atti della stessa Circoscrizione 3, ed in relazione all'abbattimento proposto all'ASD Cit Turin LDE in sede di rinnovo, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento n. 295.

Si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna dell'impianto alla Città alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dall'ASD Cit Turin LDE, e considerato pertanto che l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene allo scadere della concessione. Qualora, al termine della concessione, il concessionario non avesse ammortizzato l'importo complessivo dell'intervento, lo stesso presenterà fattura per il valore residuo del bene.

In coerenza con quanto analiticamente indicato nei capoversi precedenti, si dà inoltre atto che gli obblighi previsti, in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale), nello schema di contratto per il rinnovo della concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Corso Ferrucci 63/a non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che, al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione, il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio.

In merito alla gestione sociale dell'impianto, il concessionario ha presentato in data 01 aprile 2019 un progetto sociale (all. n. 3), successivamente integrato in data 9 luglio u.s., che prevede diverse attività finalizzate alla crescita del valore sportivo espressa sul territorio circoscrizionale con particolare attenzione ai temi di rilevanza sociale.

In particolare oltre ai progetti scuola calcio, calcio femminile, calcio giovanile, stage sportivi per le scuole, il Concessionario proseguirà, le attività del progetto "Survivor" in collaborazione con la UISP, la squadra calcio per i ragazzi con Sindrome Down, il gioco calcio per atleti con disagio mentale nonché le attività di Estate Ragazzi incrementate con ulteriori iniziative rivolte all'aggregazione dei ragazzi e delle famiglie, oltre alla realizzazione dei tornei storicamente consolidati, allo scopo di affrontare, anche attraverso iniziative di carattere informativo, i temi sensibili della vita quali il bullismo, le differenze di genere, le dipendenze

giovanili, come da “Progetto Sociale 2019-2039” presentato dal Concessionario e conservato agli atti della Circoscrizione.

Preso atto dell’entità dei lavori, acquisito il parere favorevole della Divisione Servizi Tecnici Coordinamento – Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport in data 26 giugno 2019, prot. 10098, per gli interventi di miglioria proposti dal Concessionario, la Circoscrizione intende proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento n. 295, il rinnovo della concessione dell’impianto in oggetto, di proprietà comunale, all’Associazione Sportiva Dilettantistica Cit Turin LDE - P.I. 06183330015, nella persona del Presidente Sig. Angelo Frau, per un periodo di anni 20 (venti), dalla data di sottoscrizione del contratto come previsto dalla circolare del Segretario Generale in data 17 ottobre 2017, prot. 920.

Posto che la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Valutazioni ha comunicato con nota del 18 febbraio 2016 prot. 2395 (ns. prot. n. 2407 del 18/06/2016), la valutazione patrimoniale dell’impianto, che risulta pari ad Euro 91.725,00= oltre IVA a termini di legge, suddivisi in Euro 63.000,00= per la parte ad uso sportivo e in Euro 28.725,00= per la parte commerciale, la Circoscrizione intende proporre al Consiglio Comunale, per la concessione in gestione sociale dell’impianto sportivo, un canone annuo di Euro 21.217,50= oltre a Euro 4.667,85= (IVA a termini di legge), per un totale di Euro 25.885,35=, ottenuto abbattendo il canone complessivo secondo quanto sotto meglio specificato:

- abbattimento dell’80% sulla valutazione della parte sportiva, per un valore di Euro 12.600,00= annui oltre IVA a termini di legge, tenuto conto della valenza sociale dell’impianto e della sua collocazione all’interno del territorio cittadino ;
- abbattimento del 70% sulla valutazione della parte commerciale, per un valore di Euro 8.617,50= annui oltre IVA a termini di legge, tenuto conto che l’attività commerciale sarà riservata ai frequentatori dell’impianto.

Detto canone verrà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.

Tale canone, dovrà essere versato in 4 rate trimestrali anticipate, presso l’Ufficio Cassa della Circoscrizione 3; la prima rata, pari ad Euro 6.471,33= (compresa IVA a termini di legge), dovrà essere versata entro 10 giorni dalla stipula del contratto, mentre le successive rate dovranno essere versate entro i primi 10 giorni del trimestre di competenza all’Ufficio Cassa della Circoscrizione.

In merito alle utenze, si da atto che il concessionario si accollerà un maggior onere rispetto a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento della Città di Torino n. 295.

In particolare, l’onere relativo alle utenze, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, sarà così ripartito:

1) a carico del concessionario:

- il 100% dell’onere relativo alla fornitura di energia elettrica dell’intero impianto sportivo, comprensivo della sala riunioni;
- il 100% del costo del combustibile per il riscaldamento relativo all’intero impianto, compresa la sala riunioni;
- il 100% dell’onere relativo all’utenza idrica della parte commerciale;
- il 100% delle spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

2) a carico della Città:

- il 100% della fornitura dell’utenza idrica per la parte sportiva.

I contratti di fornitura, attualmente intestati all'utilizzatore dell'impianto, sono relativi alle seguenti utenze:

Energia elettrica: N. POD IT20E00668290 che asserva l'intero impianto sportivo;
N. POD IT20E00690627 che asserva il locale bar;
Riscaldamento: N. CONTATORE 35138455 che asserva l'intera struttura
(compresa l'acqua sanitaria);
N. CONTATORE 8040310 che asserva il locale bar (gas cottura).

Sono intestati attualmente alla Città i contratti di fornitura relativi alle seguenti utenze:
Idrica: N. CONTATORE 291500004 che asserva l'intera struttura;
N. CONTATORE 941601382 che asserva il locale bar.

Preso atto di quanto illustrato, il concessionario dovrà provvedere alla volturazione del contratto dell'utenza idrica relativa al contatore n. 941601382 entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto, inoltre, considerato che il contatore N. 941601382 non rileva tutti i consumi del bar, si conviene che il concessionario effettui, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, tutti gli interventi atti a separare completamente l'utenza idrica relativa alla parte commerciale (bar e locale pizzeria) dall'utenza idrica relativa alla parte sportiva; interventi da valutare con il Settore Tecnico competente.

Nel periodo intercorrente tra la stipula del contratto e l'esecuzione dei suddetti interventi, si conviene di non procedere al recupero di tali costi, stimabili in modo forfetario in euro 200,00=, tenuto conto che il concessionario si accollerà l'onere prevalente delle utenze relative alla struttura.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento, nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tutta la documentazione relativa ad eventuali modifiche ed interventi effettuati nel corso della convenzione e i relativi aggiornamenti (vulture, disdette, spostamenti o installazioni o rimozioni di contatori e misuratori, ecc.) dovrà essere trasmessa alla Circoscrizione 3.

Rispetto all'ottemperanza ai predetti obblighi, il concessionario si impegnerà a corrispondere una somma di Euro 5.000,00= in caso di ritardo, nell'esecuzione delle opere di separazione, superiore ai 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a titolo di determinazione preventiva del danno subito dalla Città, da congruarsi in sede di effettiva quantificazione dei consumi. Il ritardo oltre l'anno costituisce causa legittima di revoca della concessione.

Sono a carico del concessionario, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 295, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e dell'intero complesso sportivo; sono altresì a carico del concessionario la manutenzione delle rubinetterie esterne a valle del contatore, la manutenzione ordinaria dell'impianto idrico all'interno dei fabbricati; restano a carico della Città la manutenzione straordinaria dell'impianto idrico, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico.

Sono, altresì, a carico del concessionario lo sgombero neve, la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto e la manutenzione ordinaria del verde, ad eccezione della potatura degli alberi ad alto fusto che era a carico della Città.

Le spese a carico della Città trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai Servizi competenti.

A garanzia degli obblighi contrattuali, la Circoscrizione intende proporre, per la determinazione della cauzione definitiva, l'applicazione del 5% del valore del canone per il numero degli anni di concessione, anziché del 10%, tenuto conto che sussistono le condizioni di

cui all'art. 27 del Regolamento n. 295 (in caso di canoni di importi superiori a euro 10.000,00= e/o per concessioni di durata superiore ai 10 anni).

Il concessionario, dovrà costituire tale cauzione, secondo le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 e all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 21.217,50=, tramite polizza fidejussoria, o bonifico bancario, o assegno circolare. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la cauzione sarà incamerata dalla Circoscrizione.

Si dà atto che tutte le condizioni relative alla gestione dell'impianto sono state preliminarmente accettate dal Concessionario con sottoscrizione dello schema di convenzione conservato agli atti della Circoscrizione.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Cit Turin LDE, ha reso idonea dichiarazione, conservata agli atti della Circoscrizione, pervenuta in allegato alla documentazione per il rinnovo della concessione in data 1 aprile 2019 prot. 3850, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 78/2010, così come convertito nella Legge 122/2010.

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/08 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 17 luglio 2019 e conservata agli atti del Servizio.

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.

Il presente provvedimento, è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio scrivente.

La proposta di deliberazione è stata illustrata e discussa nel corso della II^a Commissione del 16 luglio 2019.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la proposta di rinnovo della concessione in gestione sociale in regime di convenzione dell'impianto sportivo sito in Corso Ferrucci 63/a, di proprietà comunale, attualmente censito al catasto terreni Foglio 1222 - Particella 454 e al catasto urbano Foglio 1222 - Particella 454 (cat. E/9: edifici a destinazione particolare), in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cit Turin LDE - P.I. 06183330015, nella persona del Presidente Sig. Angelo Frau - nato ad Arbus (CA) il 15/01/1952, residente a Torino (TO) in Via Bogetto 11 - C.F. FRANGL52A15A359D, per un periodo di anni 20 (venti), dalla data di sottoscrizione del contratto. Di dare atto che l'impianto sportivo ha una superficie complessiva di mq. 13.755,00 ed è composto da: un fabbricato centrale, disposto su due piani fuori terra, un campo da calcio in erba sintetica a 11, un campo da calcio in erba sintetica a 7 e due campi in erba sintetica a 5. Nel fabbricato centrale, al piano terra sono presenti uffici, spogliatoi, infermeria, magazzini, biglietteria, servizi igienici e un locale commerciale adibito a pizzeria. Al piano primo si accede tramite scalinate o con ascensore e sono presenti uffici, tribune e un locale commerciale adibito a bar, come da planimetria allegata (all. 1);
- 2) di subordinare l'efficacia del presente atto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali (n. 295) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

- mecc. 2012 04540/010 del 12 dicembre 2012, esecutiva dal 25 dicembre 2012; la proposta verrà inviata alla Divisione Sport e Tempo Libero per i provvedimenti di competenza;
- 3) di approvare, come previsto dall'art. 11 del Regolamento n. 295, l'applicazione del canone annuo pari ad Euro 21.217,50=, oltre a Euro 4.667,85= per I.V.A. a termini di legge, per un totale di Euro 25.885,35=, che dovrà essere versato in 4 rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 3; la prima rata pari ad Euro 6.471,33= (compresa IVA a termini di legge) dovrà essere versata entro 10 giorni dalla stipula del contratto. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi;
 - 4) di dare atto che tutte le condizioni relative alla gestione dell'impianto sono state preliminarmente accettate dal Concessionario con sottoscrizione dello schema di convenzione conservato agli atti della Circoscrizione;
 - 5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione dello schema di convenzione ed i conseguenti atti necessari;
 - 6) di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi Area Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza, in ottemperanza all'art. 6, comma 6 del Regolamento per la Gestione Sociale in Regime di Convenzione degli Impianti Sportivi Comunali n. 295;
 - 7) di stabilire che i controlli sulla gestione dell'impianto saranno effettuati dalla Commissione di controllo per gli impianti Circostrizionali, formata dai soggetti tecnici e amministrativi individuati dall'art. 3 del Regolamento n. 295;
 - 8) di stabilire che l'onere relativo alle utenze, per le motivazioni indicate in narrativa, sarà come di seguito ripartito:
 - a carico del Concessionario:
 - il 100% dell'onere di conduzione relativo alla fornitura di energia elettrica dell'intero impianto sportivo comprensivo della sala riunioni;
 - il 100% del costo del combustibile per il riscaldamento relativo all'intero impianto, compresa la sala riunioni;
 - 100% dell'onere relativo all'utenza idrica della parte commerciale;
 - interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
 - a carico della Città:
 - il 100% della fornitura dell'utenza idrica per la parte sportiva;
 - 9) di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 295, siano a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e dell'intero complesso sportivo, nonché la manutenzione delle rubinetterie esterne a valle del contatore, la manutenzione ordinaria dell'impianto idrico all'interno dei fabbricati, restano a carico della Città la manutenzione straordinaria dell'impianto idrico, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico;
 - 10) di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazione espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di determinare la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante l'applicazione del 5% del valore del canone, per il numero degli anni di concessione, anziché del 10%, tenuto conto che sussistono le condizioni di cui all'art. 27 del regolamento n. 295;
 - 11) di dichiarare che, il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione delle

- disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente d'Area Circostrizionale;
- 12) di dichiarare che, il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 2012 4257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del "Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori" notificata il 17 luglio 2019;
 - 13) di dare atto che, il concessionario non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
 - 14) di dare atto che, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'osservanza del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 122/2010 (**all. 5**);
 - 15) di attestare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circostrizione;
 - 16) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire la continuità nella conduzione degli impianti sportivi.

La Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti	19	
Votanti	16	
Astenuti	3	(Liuzzi, Valezano e Venturini)
Voti favorevoli	16	(Alfonzi, Ballone, Capri', Cioria, Daniele, Data, Di Miscio, Giove, Lagrosa, Magazzu', Malagoli, Olmeo, Pilloni, Titli, Troise e Vergnano.)

D E L I B E R A

di approvare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.

Il Consiglio di Circostrizione, con distinta votazione palese Presenti 19, Votanti 16, Astnuti 3 (Liuzzi, Valezano e Venturini), Voti favorevoli 16 (Alfonzi, Ballone, Capri', Cioria, Daniele, Data, Di Miscio, Giove, Lagrosa, Magazzu', Malagoli, Olmeo, Pilloni, Titli, Troise e Vergnano), dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.